



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza

Composta dai magistrati

Dr. Rocco Pavese

Presidente

Dr. Francesca Tritto

Consigliere rel.

Avv. Mauro Casale

Giudice Ausiliario

Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter
c.p.c. del **02.02.2026**, ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **88 /2023** del ruolo generale appelli lavoro;

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. LAROCCA
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 61 84121 SALERNO;

- Appellante -

E

CP_1

Controparte_2

[...]

OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1112/2022 pubblicata in data 17/08/2022 a definizione del giudizio n. R.G.8867/2019.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: a) accogliere l'appello e, con integrale riforma della Sentenza n. 1112/2022 pubblicata il 16/08/2022 dal Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del G.U.L. dott. Antonio Cantillo, nel procedimento avente n. R.G.L. n. 8867/2019, non notificata, accogliere le domande proposte nella memoria di costituzione di primo grado da intendersi qui trascritte; b) condannare, in ogni caso, l'appellata alla refusione integrale delle spese e competenze del due gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 4.12.2019 il sig. CP_1 deduceva quanto segue.
 - a) Il ricorrente è un giornalista professionista che ha lavorato nella redazione del quotidiano “La Città” dal 1997 al febbraio 2019 alle dipendenze delle varie società che, nel corso del tempo, hanno editato il giornale. Il suo rapporto di lavoro fu originariamente costituito con la “ CP_3 , diventata nel 2001 “ Controparte_4 , successivamente incorporata in Controparte_5 (controllata del Gruppo Editoriale “L'Espresso”) con conseguente passaggio, a quest'ultima, di tutti i rapporti di lavoro in essere alla data della fusione per incorporazione.

- b) In data 25 ottobre 2016 - con decorrenza degli effetti dal 1 novembre 2016 - il gruppo *Controparte_6*, per il tramite della controllata [...] *Controparte_5* cedeva alla neocostituita *Controparte_2* un ramo d'azienda inteso, questo, come il complesso dei beni organizzati e strumentali all'esercizio dell'attività di edizione, stampa, distribuzione e trasporto relative alla testata cartacea a diffusione locale "La Città", nonché le attività di edizione e messa on-line sulla rete internet della medesima testata. La cessione, pertanto, interessava altresì i rapporti giuridici pendenti, quali i rapporti di lavoro in essere, tra cui quello del ricorrente.
- c) In data 14 giugno 2017 la predetta società *Controparte_2* cedeva alla neocostituita *Controparte_2* la piena proprietà del "ramo" d'azienda corrente in Salerno, in tal caso avente ad oggetto soltanto la testata Giornalistica "La Città", la testata giornalistica "*CP_7* [...] *Email_1* .it", il marchio "lacittà.live il Festival del tuo quotidiano" e, in particolare, "l'attività intangibile rappresentata dalle citate testate giornalistiche, domini e marchi".
- d) Il 2 agosto 2017, la predetta società *Controparte_2* concedeva in affitto le medesime "testate" alla *Controparte_2* al canone annuo di 15.000,00 euro, ma in realtà nell'intervallo tra i due negozi - dal 14 giugno al 2 agosto 2017 - *Controparte_2* continuava ad editare "La Città" senza alcun titolo, avvalendosi della medesima forza lavoro. Infatti, questo doppio passaggio di cessione e affitto d'azienda avveniva senza comunicare nulla ai lavoratori e alle parti sociali, ma

soprattutto senza che, nei menzionati atti, si facesse alcun riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel frattempo, *Controparte_2* tra il 2017 e il 2018 concordava con le rappresentanze sindacali una serie di provvedimenti indirizzati ad abbassare il costo del lavoro (riduzione delle maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo; esternalizzazione di alcuni servizi giornalistici; contratto di solidarietà difensiva al 30%, siglato nel gennaio 2018).

e) Successivamente, in data 25 febbraio 2019 *Controparte_2*

[...] - risolto in pari data ed *ipso jure* il contratto di affitto con [...] *Controparte_2* - concedeva nuovamente in affitto le medesime testate “La Città”, “*Controparte_7*” e “lacittàdisalerno.it”, in favore di una neocostituita società denominata “*Parte_1*” .

f) Contestualmente, *Controparte_2* provvedeva a comunicare l’avviamento delle procedure finalizzate al licenziamento collettivo dei dipendenti e, a seguito dell’esame congiunto con le parti sociali avvenuto in data 27 febbraio 2019, metteva in mobilità quasi tutte le unità lavorative - tra cui il ricorrente - per dichiarata cessazione di attività.

g) Infine, in data 28 febbraio 2019 la neocostituita società *Parte_1*

[...] - il cui 70% delle quote è di proprietà della *Controparte_2* [...] - comunicava al Tribunale di Salerno di essere il nuovo editore del quotidiano “La Città”, chiedendo di essere autorizzata all’esercizio dell’attività.

h) Nel frattempo, tuttavia - a dire del ricorrente - non solo l’attività aziendale non sarebbe mai realmente cessata, bensì l’intera organizzazione aziendale

sarebbe rimasta essenzialmente immutata, sia perché gli statuti proprietari delle varie società coinvolte nella complessa operazione economica posta in essere risulterebbero parzialmente coincidenti, sia perché la testata sarebbe rimasta identica nella sostanza per forma e contenuti, conservando altresì il direttore responsabile, due giornalisti legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato, i collaboratori autonomi e i contratti aziendali di fornitura e/o servizi di tipografia, distribuzione e pubblicità.

L'unica differenza, pertanto, sarebbe costituita dalla dismissione della maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Invero, risulterebbe evidente che il passaggio avvenuto nel 2017 tra *Controparte_2* ed *Controparte_2* costituisca una cessione d'azienda e che abbia riguardato non solo "le testate", come formalmente pattuito, ma il complesso dei beni organizzati e strumentali all'esercizio dell'attività e che, conseguentemente, in ossequio al disposto dell'art. 2112 c.c., avrebbe dovuto ricomprendere anche i rapporti di lavoro.

Sulla scorta di tali premesse di fatto, *CP_1* conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, la “ *Controparte_8*

[...] , *Controparte_2* e *Parte_1* per

sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- a) accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento d'azienda inerente al *Controparte_9* negli atti di cessione e concessione in affitto avvenuti nelle date del 14 giugno e 2 agosto 2017 tra la *Controparte_2* *[...]* e *Controparte_2* e quindi ricomprendere, nel

perimetro dell'azienda ceduta e concessa in affitto, il rapporto di lavoro del ricorrente così come previsto dall'art. 2112 c.c.

- b) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia o in ogni caso, l'invalidità, del provvedimento di messa in mobilità del ricorrente in quanto emesso da un soggetto, la *Controparte_2* che alla data di messa in mobilità non era più datore di lavoro, in quanto era stato già risolto il contratto di affitto d'azienda con *Controparte_2* e, quindi, il titolo giuridico necessario a trattenere il rapporto di lavoro.

Di conseguenza, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro del ricorrente, alla data di messa in mobilità, era già retrocesso in capo a *[...]*

Controparte_2 e passato unitamente all'azienda in capo alla attuale conduttrice *Parte_1*

- c) In subordine al punto che precede, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace o in ogni caso invalido, il provvedimento di messa in mobilità del ricorrente perché emesso in evidente frode alla legge laddove avente la motivazione di dichiarazione di cessazione di attività. Pertanto, accertare e dichiarare che l'attività aziendale inerente al *Controparte_9* e alle testate e ai domini ad essa collegati non è mai cessata ed è continuata in capo alla società *Parte_1*
- d) Condannare l'attuale titolare dell'azienda a reintegrare il ricorrente nelle stesse mansioni ricoperte alla data della messa in mobilità.
- e) Condannare, altresì, tutte le parti in solido al trattamento retributivo parametrato alla ultima retribuzione globale di fatto e alla regolarizzazione contributiva, laddove mancante.

- f) Condannare tutte le parti in solido alla refusione delle spese processuali.
2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, *Controparte_2*
- [...]* restava contumace.
3. Con memoria difensiva depositata il 6.5.2020, si costituiva in giudizio *Controparte_8*, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato, in considerazione del fatto che la cessione e la successiva concessione in affitto non avrebbero riguardato l'intera azienda, ma la sola testata.
4. A seguito di interruzione e relativa riassunzione del processo per l'intervenuto fallimento della *Controparte_8*, il *CP_2* restava contumace.
5. Con memoria difensiva depositata il 22.11.2021, si costituiva in giudizio *Parte_1* chiedendo la declaratoria di nullità del ricorso ex art. 414, n. 5 c.p.c., per mancata indicazione dell'atto di licenziamento presupposto - tra l'altro neanche impugnato nei termini; in subordine, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo alla medesima e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata, in ragione dell'intervenuta cessione e concessione in affitto della sola testata giornalistica.
6. Con sentenza n. 1112/2022 pubblicata in data 17/08/2022, il Tribunale di Salerno- Sezione Lavoro accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarava parzialmente simulati i contratti di cessione e di affitto delle testate giornalistiche intercorsi tra le società convenute il 14.6.2017, il

2.8.2017 ed il 25.2.2019, in quanto dissimulanti il trasferimento dell'intera azienda giornalistica:

- a) dichiarava, ai sensi dell'art. 2112 c.c., trasferito in capo alla società acquirente *Parte_1* a far data dal 25.2.2019, il rapporto di lavoro che legava il ricorrente *CP_1* alla società *Controparte_2* [...] con lo stesso inquadramento e la medesima anzianità;
- b) dichiarava, conseguentemente, l'inesistenza degli atti funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente adottati dalla società *Controparte_2* in quanto resi da soggetto in quel momento non più titolare di detto rapporto di lavoro;
- c) condannava, per l'effetto, la *Parte_1* al ripristino del rapporto di lavoro con il dipendente *CP_1* mai giuridicamente venuto meno, ed a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni dovute a far data dal 25.2.2019 sino all'effettivo reintegro in azienda ed all'effettivo ripristino del rapporto, da quantificare sulla scorta dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore presso la società cedente, detratto l'*aliunde perceptum*, oltre accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., con decorrenza dalla maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo soddisfo;
- d) condannava le società convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 6.500,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.

6.1 La suddetta pronuncia risulta dunque fondata, in particolare, sulle seguenti *rationes*:

- a) la natura parzialmente simulata dei contratti di cessione e di affitto di ramo d'azienda intercorsi tra le società convenute il 14.6.2017, il 2.8.2017 ed il 25.2.2019, dissimulanti una vera e propria cessione di azienda e successive concessioni in affitto, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c.;
- b) per altro verso, la radicale inesistenza dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, in quanto adottato da un soggetto – [...] *Controparte_2* – che non rivestiva più la qualità di datore di lavoro, a cagione dell'intervenuto trasferimento dell'azienda, con la conseguente inidoneità giuridica del medesimo ad esplicare effetti sul rapporto lavorativo in parola.

6.1.1 Quali indici presuntivi della simulazione relativa, il giudice di prime cure ha valorizzato:

- a) la parziale coincidenza dello statuto proprietario delle società coinvolte nell'operazione;
- b) l'obiettiva ambiguità lessicale dei negozi di cessione e affitto intercorsi tra le medesime;
- c) l'illogicità delle scelte imprenditoriali operate, laddove si ometta di considerare la finalità di dismissione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- d) la perfetta continuità dell'attività, della gestione e dell'organizzazione aziendale sotto ogni profilo, fatta eccezione per la risoluzione della maggior parte dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

e) l'effetto finale e sostanziale dell'operazione economica complessivamente posta in essere, cioè la formale scissione tra il soggetto che ha perpetuato la gestione dell'azienda e quello che ha mantenuto la titolarità dei rapporti di lavoro, che ha consentito l'avvio da parte della Controparte_2 del procedimento finalizzato al licenziamento collettivo dei propri dipendenti per dichiarata cessazione di attività, previa messa in mobilità dei medesimi ed attivazione dell'istituto della Cassa Integrazione straordinaria.

6.1.2 Infine, la giuridica inesistenza dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente viene desunta, per assimilazione, dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all'interposizione fittizia, atteso che, anche in tal caso, si tratta di un atto posto in essere da un soggetto diverso dal titolare effettivo del rapporto di lavoro. In base a tale orientamento, infatti, *“il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l'appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l'appaltante, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell'appalto; di conseguenza, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi ex lege con l'interponente”* (Cass., Sez. Lav., n. 13790 del 06/07/2016, Rv. 640449; nonché Cass. Sez. L, n. 11957 del 11/09/2000, Rv. 540091).

7. Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso in appello Parte_1

[...] contestando le conclusioni del giudice dei prime cure, mentre, regolarmente instaurato il contraddittorio, le controparti restavano contumaci.

8. La causa veniva, quindi, decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.

1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta:
 - 1.1. da un lato, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale accertato e dichiarato la simulazione relativa degli atti di cessione e affitto delle testate giornalistiche, in difetto di esplicita richiesta in tal senso;
 - 1.2. dall'altro, il carattere meramente presuntivo dell'accertamento compiuto, *“perché costruito su dichiarate presunzioni semplici prive di gravità, precisione e concordanza, contrastanti con la documentazione prodotta”* e, segnatamente, con la formulazione letterale degli accordi *de quibus*.

Il motivo sub 1.1 è infondato.

A tal proposito, giova rilevare, innanzitutto, che il fondamentale principio di necessaria corrispondenza tra il provvedimento richiesto al giudice e quello dal medesimo pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c. deve coniugarsi con l'altrettanto basilare principio espresso dal noto brocardo *“iura novit curia”* di cui al successivo art. 113 c.p.c.

In altri termini, fermo restando il perimetro tracciato dal *petitum* e dalla *causa petendi* - cioè dal bene della vita richiesto dall'istante e dai fatti costitutivi della relativa pretesa, dal medesimo allegati - che non può essere valicato, pena il

vizio di ultrapetizione, l'interpretazione e qualificazione giuridica di tali fatti, nonché dell'azione esercitata, compete al giudice di merito.

Quest'ultimo, dunque, con statuizione insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, può anche distaccarsi, espressamente o implicitamente, dalla prospettazione operata dalla parte istante e, financo, dal tenore letterale dei suoi atti, per avere riguardo “...*al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate...*”.

Ed anzi, il giudicante incorrerebbe nel vizio di omesso esame, qualora limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale.

(Cfr. Cass. Sez. 5, ord. 9909/2025; Sez. 3, ord. 32932/2024; Sez. 2, ord. 20932/2019; Sez. 2, sent. 11289/2018; Sez. Lav., sent. 12943/2012; Sez. L, sent. 5501/1978; Sez. L, sent. 3640/1981; Sez. L, sent. 6300/1981; Sez. L, sent. 737/1983).

Nel caso di specie, nel rispetto dei limiti costituiti dalla richiesta di reintegra del lavoratore ricorrente e della complessiva operazione economica posta in essere dalle società convenute - indicata quale fatto costitutivo del relativo diritto - il giudice di primo grado ha implicitamente e correttamente qualificato la domanda avanzata da CP_I in termini di azione di simulazione.

Infatti, nel silenzio della legge, si impone il ricorso ai canoni ermeneutici tradizionalmente elaborati dalla succitata giurisprudenza in relazione all'interpretazione della domanda giudiziale.

Ebbene, l'esito interpretativo cui è implicitamente pervenuto il giudice di prime cure risulta, innanzitutto, perfettamente compatibile con il tenore letterale delle conclusioni apposte in calce al ricorso introduttivo, nella parte in cui si chiede di *“accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento d'azienda... negli atti di cessione e concessione in affitto...”*.

In secundis, la domanda di accertamento della simulazione costituisce logico corollario di tutte le argomentazioni svolte nel corpo dell'atto, che insistono in particolare sulla circostanza secondo la quale le società convenute, pur avendo formalmente stipulato un contratto di cessione della testata giornalistica, nella sostanza hanno realizzato una cessione d'azienda, eludendo tuttavia l'applicazione dell'art. 2112 c.c..

Infine, tale accertamento risulta strumentale alla concreta finalità perseguita dal ricorrente, vale a dire la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il motivo sub 1.2 deve, invece, essere trattato congiuntamente al motivo sub 2., dato il rapporto di continenza che li lega.

2. Con il secondo motivo di gravame, la società contesta ancora una volta, infatti, *“le mere presunzioni operate dal Giudice di prime cure sulla coincidenza di interessi tra Parte_1 e di Controparte_2 [...] in virtù delle titolarità delle quote delle due società”*, evidenziando altresì che *“la parziale coincidenza degli assetti societari, così come prefigurata in sentenza, non è di per sé sufficiente, in assenza di ulteriori e più significativi elementi di riscontro, a dimostrare il carattere apparente e/o fittizio delle vicende traslative che hanno interessato le diverse società succedutesi nella titolarità della testata giornalistica”*.

I motivi sub 1.2 e 2 sono, del pari, infondati.

A tal proposito, giova premettere che, in aderenza al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova della simulazione incombe sulla parte che la allega. A livello contenutistico, tuttavia, vi è una profonda differenza tra l'onere posto a carico della parte che voglia far valere la simulazione nei confronti della controparte o nei confronti dei terzi e l'onere che incombe, invece, sul terzo creditore che voglia far valere la simulazione nei confronti delle parti. In tale ultima ipotesi, infatti, la prova non soffre limitazioni e può essere fornita anche mediante testimoni o mediante presunzioni, che il giudice ammette qualora siano gravi, precise e concordanti. Qualora, poi, il terzo allegghi sufficienti indici presuntivi dell'avvenuta simulazione, spetterà alla parte, che intenda farla valere, dimostrare l'effettività del negozio [si veda in proposito *ex multis* Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23121/2025, secondo la quale *"In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal CP_2 - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata*

dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione].

Applicando tali coordinate alla controversia al vaglio, pertanto, occorre accertare, in primo luogo, la consistenza degli indizi relativi alla simulazione allegata dal ricorrente in primo grado - con particolare, ma non esclusivo riferimento all'autonomia funzionale del complesso aziendale ceduto - per poi verificare l'eventuale allegazione di prova contraria ad opera dell'odierna appellante.

Ebbene, come ampiamente illustrato dal giudice di prime cure, con motivazione che si intende integralmente richiamata e confermata, innumerevoli indici presuntivi dotati dei necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza depongono nel senso della simulazione e, in particolare, della capacità del ramo d'azienda *de quo* di provvedere, già al momento della cessione, *“al suo scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi, in maniera indipendente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario”*.

a) La parziale coincidenza dello statuto proprietario delle società coinvolte nell'operazione.

A tal proposito, alla constatazione operata dal giudice di prime cure circa il possesso da parte di Controparte_2 dell'80% delle quote societarie della Parte_1 e l'impossibilità di risalire alla titolarità della prima in quanto intestata a società fiduciaria, vale la pena aggiungere che dalle visure camerali versate in atti si evince che le tre società coinvolte risultano tutte costituite nell'arco di pochi mesi precedenti le operazioni che le hanno interessate. Segnatamente, Controparte_2 costituita in data 12.09.2016, ha acquistato il ramo d'azienda inerente al quotidiano La Città in data 25.10.2016. Controparte_2 costituita in data 07.03.2017, ha acquistato le relative "testate" in data 14.06.2017. Addirittura, Parte_1 costituita in data 21.02.2019, conduce le "testate" in affitto a far data dal 25.02.2019.

Risulta, pertanto, evidente che le società in parola siano state costituite proprio *in vista* delle operazioni *de quibus*.

b) L'obiettivo ambiguità lessicale dei negozi di cessione e concessione in affitto intercorsi tra le medesime.

A tal proposito, come rilevato dal Tribunale, l'originario negozio di cessione fa specifico riferimento al ramo d'azienda, al possesso legale e materiale, all'autorizzazione a volturare licenze, autorizzazioni e/o contratti.

A ciò si aggiunga, per mera completezza, che i successivi contratti di concessione in affitto, fanno addirittura riferimento all'azienda *tout court* e all'ancor più significativo obbligo di restituzione alla scadenza nello *status quo ante*, salvo il *deperimento dei beni materiali che di essa fanno parte, derivante dal normale uso*.

- c) L'apparente illogicità delle scelte imprenditoriali operate, laddove si ometta di considerare la finalità di dismissione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ebbene la *Controparte_2* decide di vendere la sola testata, conservandone tuttavia oneri e costi di gestione. *Controparte_2*

[...] acquista la testata in data 14.06.2017 dalla *Controparte_2* per poi concederla in affitto alla medesima cedente in data 02.08.2017. *Medio tempore*, tuttavia, la *Controparte_2* continua a editare la testata ceduta, senza alcun titolo.

- i) La perfetta continuità dell'attività, della gestione e dell'organizzazione aziendale.

Dalle prove documentali e testimoniali offerte è emerso, infatti, che la testata è rimasta identica nella sostanza per forma e contenuti, conservando altresì il direttore responsabile, due giornalisti legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato, la maggior parte dei collaboratori autonomi e i contratti aziendali di fornitura e/o servizi di tipografia, distribuzione e pubblicità. L'unica differenza, pertanto, è costituita proprio dalla dismissione della maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- d) L'effetto finale e sostanziale dell'operazione economica complessivamente posta in essere.

Da quanto sin qui esposto, si evince, infatti, che l'unico effetto utile – tale da assurgere a vera e propria *causa simulandi* - dei vari passaggi realizzati consiste nella formale scissione tra il soggetto che ha perpetuato la gestione dell'azienda e quello che ha mantenuto la titolarità dei rapporti di lavoro, che

ha consentito l'avvio da parte della *Controparte_2* del procedimento finalizzato al licenziamento collettivo dei propri dipendenti per dichiarata cessazione di attività, previa messa in mobilità dei medesimi ed attivazione dell'istituto della Cassa Integrazione straordinaria.

Risulta, quindi, *ictu oculi* che la parziale coincidenza degli assetti societari, valorizzata dalla sentenza gravata, è solo uno dei molteplici e maggiormente significativi elementi di riscontro, che ne sorreggono l'impianto motivazionale.

A fronte di tali univoci elementi e come verrà più compiutamente illustrato in relazione al motivo sub 3., nessuna prova contraria è stata, invece, offerta dalle società costituite in primo grado, circa gli eventuali e indispensabili apporti forniti – dalla cessionaria prima e dalle affittuarie poi - all'organizzazione dell'attività.

3. Con il terzo motivo di gravame, *Parte_1* contesta l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., ma solo quale diretta conseguenza dell'errata qualificazione dell'operazione economica in termini di cessione d'azienda.

A tal proposito, dato il tenore delle doglianze formulate, ne risulta indispensabile una sintetica ricostruzione.

In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere compresi nell'oggetto della cessione e delle successive concessioni in affitto anche beni materiali, circostanza che non avrebbe trovato conferma né nella documentazione prodotta, né nelle dichiarazioni dei testi.

Invero, il perimetro dei suddetti atti non potrebbe che essere circoscritto a quello risultante dagli atti notarili stipulati dai contraenti con l'efficacia probatoria propria degli atti pubblici, tra l'altro assoggettati, in entrambi i casi, all'Imposta sul valore aggiunto (IVA).

Del resto, è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che la testata sia soltanto un elemento, individualmente cedibile dell'azienda giornalistica.

Né sarebbe possibile ricondurre i contratti traslativi sottoscritti dalle parti a cessioni di azienda sul presupposto che la società cessionaria si sia rivolta agli stessi fornitori della cedente.

Peraltro, la consistenza del perimetro dell'atto di cessione del 14.6.2017 e dei successivi accordi traslativi è stata oggetto di istruttoria innanzi al Tribunale di Salerno in funzione di g.u.l. che, per due volte, con sentenze pronunziate da diversi giudici unici – nn. 189/2022 e 986/2022 - ha riconosciuto che il citato atto di cessione ebbe quale oggetto null'altro se non la mera titolarità delle testate.

Il motivo è infondato.

Quanto al riferimento ai beni materiali, esso si rinviene direttamente dal tenore letterale dei negozi di cessione e di affitto.

Si insiste, poi, sulla formula contenuta nei diversi atti notarili, vale a dire *“l'attività intangibile rappresentata dalle citate testate giornalistiche, domini e marchi”*, pur essendo pacifico che l'efficacia di prova legale dell'atto pubblico non investe il suo contenuto intrinseco, ossia la veridicità delle

dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, che può, invece, essere contestata con ogni mezzo di prova.

Che la testata giornalistica sia individualmente cedibile, invece, non è mai stato argomento di discussione, trattandosi di accertare piuttosto se nel caso *de quo* tale operazione atomistica sia stata effettiva o simulata.

Si asserisce, inoltre, che la *Parte_I* avrebbe semplicemente stipulato autonomi contratti – invero mai allegati - di fornitura e/o servizi con gli stessi soggetti, in contrasto con le risultanze dei medesimi atti pubblici. È, dunque, evidente che si sia trattato di un subentro, come normalmente avviene in caso di cessione di azienda.

Infine, il giudice di prime cure, pur non essendovi affatto tenuto, ha già dato atto dell'esistenza di precedenti difformi nell'ambito del medesimo Ufficio – tra l'altro non ancora passati in giudicato - confrontandosi con i medesimi ed enucleando le ragioni, ampiamente condivise da questa Corte, per cui abbia ritenuto di non dividerli.

4. Il quarto motivo di gravame concerne, invece, il rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dai testi *Tes_1* e *Tes_2* .

Di questi ultimi viene eccepita, innanzitutto, la mancata indifferenza ai fatti di causa, per essere i medesimi ricorrenti in diversi giudizi con pari *thema decidendum*. Si evidenzia inoltre che le circostanze dai medesimi addotte sarebbero:

- per un verso, valutative, nella parte in cui entrambi affermano che tra le diverse gestioni del giornale vi erano “*rilevanti aspetti di continuità*”;

- per altro verso, non oggetto della loro percezione diretta, nella parte in cui fanno riferimento alla dichiarazione di gerenza;
- e, comunque, inattendibili nella parte in cui affermano di non aver avuto percezione dei “passaggi di mano” intervenuti tra giugno e agosto 2017, atteso che si tratta di giornalisti professionisti e che nel 2019 sono stati anche messi in mobilità.

Infine, si insiste sull'errore asseritamente commesso dal Giudice di prime cure che, sulla scorta di tali dichiarazioni testimoniali, avrebbe implicitamente qualificato i contratti di stampa, distribuzione e pubblicità, quali fattori produttivi dell'azienda.

Anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.

Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'interesse di mero fatto all'esito della lite non è causa di incapacità a testimoniare, dovendo vagliarsi piuttosto l'attendibilità del teste.

Nel caso di specie, i testi *Tes_1* e *Tes_2* hanno reso deposizioni lineari, logiche e coerenti, oltre che adeguatamente corroborate dagli atti di causa, quali visure camerali e atti notarili.

Il riferimento ai “*rilevanti aspetti di continuità*” è stato infatti abbondantemente esplicito mediante l'enucleazione di una serie di circostanze di fatto, che si riportano di seguito per completezza e che hanno costituito, come sopra ampiamente illustrato, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudicante, unitamente agli altri elementi di prova che ne hanno confermato l'attendibilità.

“ADR: abbiamo riscontrato che da marzo 2019 è stato edito un giornale avente la stessa testata "La Città", la stessa veste grafica e gli stessi caratteri

tipografici e modelli di impaginazione, il quale risulta edito dalla società

Parte_1

*ADR: questo nuovo giornale, oltre alla suddetta veste grafica, ha rilevanti aspetti di continuità con quello edito dalla precedente gestione, posto che risultava esservi, almeno dal marzo 2019 e sino a tutto il 2020, per quanto evincibile dalle indicazioni di gerenza, lo stesso direttore responsabile, la stessa concessionaria di pubblicità “Manzoni s.p.a.”, la stessa tipografia, la stessa distribuzione; dalle firme in calce agli articoli, poi, si evinceva che l’unico giornalista della precedente redazione che ha continuato a lavorare per il nuovo giornale è stato il collega *Persona_1* mentre gli altri firmatari degli articoli erano coloro che prima lavoravano con il giornale come collaboratori esterni con contratti di lavoro autonomo, come *Per_2* Stefano, *Testimone_3*, *Persona_3* *Persona_4* *CP_10* ed altri” (cfr. verbale di audizione teste *Tes_1* del 26.01.2022).*

*Ed ancora “ADR: abbiamo riscontrato che da marzo 2019 è stato edito un giornale avente la stessa testata “La Città”, la stessa veste grafica e gli stessi caratteri tipografici e modelli di impaginazione, il quale risultava edito dalla società *Parte_1* *Parte_1**

*ADR: questo nuovo giornale, oltre alla suddetta veste grafica, aveva rilevanti aspetti di continuità con quello edito dalla precedente gestione, posto che risultava esservi, per quanto evincibile dalle indicazioni di gerenza, lo stesso direttore generale, lo stesso direttore responsabile *CP_11*, la stessa concessionaria di pubblicità “Manzoni s.p.a.”, la stessa tipografia *CP_12*, la stessa distribuzione *Pt_2*; dalle firme in calce agli articoli, poi, si evinceva*

che solo due giornalisti della precedente redazione avevano continuato a lavorare per il nuovo giornale, cioè Persona_1 e Parte_3 – il quale, però è rimasto solo per circa un mese - inoltre tra gli altri firmatari degli articoli vi erano taluni che prima lavoravano con il giornale come collaboratori esterni, dei quali, però, ora non ricordo i nomi” (cfr. verbale di audizione del teste Tes_2 del 26.01.2022).

Quanto alla cd. dichiarazione di gerenza, appare utile evidenziare che essa non è altro che l’indicazione contenuta in un giornale o un periodico – obbligatoria per legge - in cui sono indicati i nomi del direttore responsabile, dello stampatore, la tiratura, la concessionaria di pubblicità, il prezzo e la data di registrazione presso il tribunale. I testi, pertanto, non hanno fatto altro che riferire informazioni di carattere legale e di pubblico dominio, che a suo tempo hanno appreso dalla semplice lettura del quotidiano.

Quanto all’inverosimiglianza della circostanza per cui non si sarebbero accorti dell’avvenuta cessione, basti sottolineare che entrambi hanno dichiarato di non averlo saputo immediatamente, ma qualche mese più tardi, proprio grazie ad una collega che lo aveva scoperto casualmente tramite una visura camerale.

Infine, a proposito dell’errata qualificazione dei contratti di stampa, distribuzione e pubblicità, è sufficiente osservare che il giudice di prime cure non vi ha mai fatto riferimento quali fattori produttivi, ma sempre quali contratti aziendali nei quali le società convenute sono subentrate.

5. Nulla quanto al richiamo, contenuto nelle conclusioni dell’atto d’appello, alle ulteriori domande formulate nella comparsa di costituzione in primo grado, non essendo state riproposte come specifici motivi di appello.

6. All'infondatezza di tutti i motivi di gravame consegue il rigetto del ricorso in appello e, per l'effetto, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
7. Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia degli appellati.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss.mm.ii..

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 16/02/2023 da Parte_I avverso la sentenza **1112/2022**, emessa in data **17/08/2022** dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:

- a) dichiara la contumacia delle parti appellate;
- b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- c) nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia degli appellati;
- d) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.

Salerno, 2.02.2026

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dr. Valentina Pagano

Il Consigliere estensore

Dr. Francesca Tritto

Il Presidente

Dr. Rocco Pavese